

Deliberazione n.192 del 8.5.2003

pubblicata dal 13.5 al 28.5.2003

Oggetto: Giudizio civile n.18318/2001 R.G. – Tribunale di Molfetta – Comune di Molfetta c/ Gigante Giambattista per reintegra possesso locali della scuola elementare “Rosaria Scardino” detenuti sine titulo. Ipotesi transattiva.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con proprio atto deliberativo n.256 del 22.11.2001 - revocando il provvedimento n.159 del 22.11.2001, che conferiva incarico all’Avv. Barbara Daprile, nella qualità di Responsabile pro tempore dell’Ufficio Legale - la Giunta Comunale, affidava il patrocinio all’Avv. Giulio Guarino per esperire azione civile presso il Magistrato competente (giudizio n.18318/01 R.G. Tribunale di Molfetta) per la reintegra nel possesso dei locali della Scuola Elementare “Rosaria scardigno”, detenuti sine titulo dall’ex dipendente (con qualifica di custode) Sig. Gigante Giambattista, collocato a riposo a far data dal 31 dicembre 1999;
- Nelle more, la controparte, evidenziando la volontà di comporre bonariamente la lite, ha avanzato – a mezzo dell’Avv. Vincenzo Pagano - la proposta di una soluzione transattiva della controversia che così si articola: “...2) il sig. Gigante Giambattista pur convinto delle proprie ragioni e senza riconoscimento alcuno della richiesta avanzata dal Comune di Molfetta, si dichiara disposto a rilasciare l’immobile oggetto della controversia entro e non oltre il giorno 31.12.2003.
- 3) il Comune di Molfetta come rappresentato, accetta la proposta del Gigante Giambattista e di contro rinuncia al prosieguo dell’azione civile intentata nei suoi confronti e, pertanto, la causa pendente presso il Tribunale Circondariale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta in premessa indicata, la cui udienza e discussione è fissata il 04/03/2003, sarà abbandonata e lasciata estinguere ex art.309 c.p.c..
- 4) Le parti, ritenendo soddisfattive delle proprie richieste le pattuizioni del presente atto, in merito alla controversia sorta, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente gli uni nei confronti degli altri per qualsiasi titolo o ragione.
- 5) Le parti convengono di compensare integralmente le spese legali tutte, finora sostenute e i rispettivi procuratori sottoscrivono il presente atto, oltrechè per autentica delle firme, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art.68 L.p..”;
- L’Avv. Guarino, opportunamente interrogato sulla proposta, con nota prot. n.15895 del 04.04.2003, facendo riferimento a valutazioni da lui già espresse in proposito, sia pure in forma succinta, ha ribadito che: “...la transazione potrebbe essere autorizzata così come prospettata, con l’aggiunta del pagamento di una penale di Euro 20,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nella consegna dell’immobile rispetto alla data del 31/12/2003, fatti salvi, in caso di inadempimento, i diritti del Comune di Molfetta in ordine al pregresso periodo di detenzione senza titolo dell’immobile.
- Quanto sopra costituirebbe un notevole deterrente contro eventuali atteggiamenti ulteriormente dilatori della controparte.
- In alternativa potrebbe chiedersi di escludere dal punto tre della bozza di transazione quanto attiene all’abbandono della causa e provvedere a tramutare la transazione stessa in un verbale di conciliazione giudiziale, che tuttavia richiederebbe la registrazione del medesimo e quindi un ulteriore esborso per codesta P.A..
- Sarebbe forse inutile sopportare detto ulteriore onere e ritengo che detta ultima soluzione debba essere meramente residuale.”;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dall’Avv. Guarino, di approvare la soluzione bonaria della controversia instaurata dal Comune di Molfetta nei confronti del Sig. Gigante Giambattista, subordinando la stessa alla previsione di una penale di € 20,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nella consegna dell’immobile rispetto alla data del 31.12.2003, fatti salvi, in caso di inadempimento, i diritti del Comune in ordine al pregresso periodo di detenzione senza titolo dell’immobile stesso, con mandato al legale del Comune di attivare sin d’ora la procedura esecutiva in caso di mancato rispetto delle condizioni;

- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
  - Visto il vigente Statuto Comunale;
  - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

#### DELIBERA

- per quanto in narrativa, di approvare la soluzione transattiva della controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta (giudizio civile n.18318/20001 R.G.) dal Comune di Molfetta, c/ il Sig. Gigante Giambattista, subordinando la stessa soluzione alla previsione di una penale di € 20,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nella consegna dell'immobile (locali della scuola elementare "Rosaria Scardino") rispetto alla data del 31.12.2003, fatti salvi, in caso di inadempimento, i diritti del Comune in ordine al pregresso periodo di detenzione senza titolo dell'immobile stesso, con mandato al legale del Comune di attivare sin d'ora la procedura esecutiva in caso di mancato rispetto delle condizioni;
- 1) di compulsare l'Avv. Giulio Guarino a procedere per la formalizzazione della suddetta soluzione con la controparte.
  - 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
  - 3) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulando transazione.
  - 4) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.EE.LL. n. 267/2000.
  - 5) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.